

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1 e 5, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1997, 97/79/CE (GU L 24, pag. 31), nonché dell'art. 27, nn. 2, 4 e 10, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 2006, n. 776 (GU L 136, pag. 3) — Normativa nazionale sull'ispezione sanitaria delle carni che consente di riscuotere, oltre al contributo comunitario, anche un contributo aggiuntivo specifico corrispondente alle spese relative agli esami batteriologici delle carni fresche

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-275/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Transito comunitario esterno — Carnet TIR — Dazi doganali — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Interessi di mora — Norme di contabilizzazione)

(2009/C 113/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Wilms, M. Velardo e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia e G. Albenzio, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 8 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e dell'art. 6, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento, come sostituito, a partire dal 30 maggio 2000, dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Norme di contabilizzazione — Interessi moratori dovuti in caso di pagamento tardivo delle risorse proprie

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Firma Baumann GmbH/Land Hessen

(Causa C-309/07) (¹)

(Politica agricola comune — Contributi in materia di ispezioni e di controlli veterinari — Direttiva 85/73/CEE)

(2009/C 113/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Firma Baumann GmbH

Convenuto: Land Hessen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, e allegato A, capitolo I, punti 1, 2, lett. a) e 4 lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) come modificato con direttiva CE del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1) — Regolamento che distingue tra macellazioni effettuate da grandi aziende e altre operazioni di macellazione e gradua l'importo del contributo tra le varie specie di animali in ordine decrescente e che aumenta i contributi per le macellazioni effettuate al di fuori dell'orario normale

Dispositivo

- 1) *L'allegato A, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di discostarsi dai livelli tariffari previsti da tale allegato A, capitolo 1, punti 1 e 2, lett. a), e di percepire un contributo la cui aliquota varia in funzione della dimensione degli stabilimenti ed è fissata in modo decrescente in funzione del numero di capi abbattuti per tipo di animale.*